NUMERO AFFAIRE 00329/2020

OGGETTO:

Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.

Network equitalia: applicazione alle società in house del regime speciale di cui agli articoli 2014 e 2014-bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

LA COMMISSIONE SPECIALE nel giorno 20 luglio 2020

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 39628 in data 9 luglio 2020 con la quale il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC ha trasmesso la relazione in oggetto, con la quale ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sulla questione in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Luca Lamberti e Stefano Fantini;

Premesso

1. Con prot. n. 39628 del 9 luglio 2020 l'ANAC ha inviato a questo Consiglio richiesta di parere in materia di applicazione alle società in house del regime speciale di cui agli artt. 2014 e 2014-bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm. (codice militare) del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017.

L'Autorità ha precisato che esse erano "*dotate interpositio*" in proprietà o che, in particolare, si sono regolate "*precisiti contenuti del parere di cui alla deliberazione n. del Consiglio di stato n. 1767 del 2017 e che, pertanto, si ritiene di dover chiedere a codesto Consiglio di stato se le società in oggetto siano soggette ad alcuni dei vincoli previsti dal codice dei contratti pubblici, e, nonostante ciò, siano legittimate a non applicare il regime speciale di cui agli artt. 2014 e 2014-bis del codice militare*".

Si evidenzia che, in tal caso, *"sarebbe opportuno che le società in oggetto, in considerazione della natura pubblica, si dotino di un codice di condotta per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità ed unicità del commissario, assicurando adeguata e regolamentare*" la disciplina di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di selezione del personale. Ciò, in ragione del fatto che "*l'applicazione del regime speciale di cui agli artt. 2014 e 2014-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 [...] comporterebbe la deroga alla disciplina di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, in quanto, in tal caso, le società in oggetto, pur essendo dotate di un proprio codice di condotta per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, non sarebbero tenute ad applicare le disposizioni del codice dei contratti pubblici, e, in particolare, le disposizioni in materia di rotazione degli operatori economici, di selezione del personale, di pubblicità, tutte dell'ordinamento di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di selezione del personale*".

Tali deroghe hanno sollevato le proteste delle imprese del settore, che hanno denunciato la violazione dei principi di concorrenza e di trasparenza, in particolare, con riguardo alla mancata applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 50 del 2016 e ss.mm. e, in particolare, con riguardo alla mancata applicazione del codice dei contratti pubblici, e, nonostante ciò, siano legittimate a non applicare il regime speciale di cui agli artt. 2014 e 2014-bis del codice militare.

Tali deroghe hanno sollevato le proteste delle imprese del settore, che hanno denunciato la violazione dei principi di concorrenza e di trasparenza, in particolare, con riguardo alla mancata applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 50 del 2016 e ss.mm. e, in particolare, con riguardo alla mancata applicazione del codice dei contratti pubblici